

DECRETO MINISTERIALE

Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato nelle sezioni con opzione internazionale cinese funzionanti presso il Convitto nazionale "V. Emanuele II" di Roma, presso il Convitto nazionale "Umberto I" di Torino, presso il Convitto nazionale "Cicognini" di Prato, presso l'Educandato statale "Collegio Uccellis" di Udine, presso il Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II" di Cagliari e presso il Convitto nazionale "Canopoleno" di Sassari - a.s. 2022/2023



Al Ministro dell'istruzione e del merito

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, recante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

VISTO l'Accordo tra Italia e Repubblica popolare cinese del 4 luglio 2005, e, in particolare, l'articolo 3, relativo al riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria ai fini dell'accesso alle istituzioni universitarie;

CONSIDERATO che con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio del 5 agosto 2009 è stata autorizzata presso il Convitto nazionale “V. Emanuele II” di Roma l'attivazione del “Liceo scientifico con opzione internazionale cinese”;

VISTA la nota dell'Ambasciata della Repubblica popolare cinese del 10 febbraio 2014, relativa al Convitto nazionale “V. Emanuele II” di Roma;

CONSIDERATO che, con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Piemonte del 30 ottobre 2015 è stata autorizzata “ora per allora”, a partire dall'anno scolastico 2011/2012, presso il Convitto nazionale “Umberto I” di Torino l'attivazione del “Liceo scientifico internazionale con opzione internazionale cinese”;

VISTA la nota dell'Ambasciata della Repubblica popolare cinese del 5 novembre 2015, relativa al Convitto nazionale “Umberto I” di Torino;

CONSIDERATO che, con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana del 16 gennaio 2019 è stata autorizzata “ora per allora”, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, presso il Convitto nazionale “Cicognini” di Prato l'attivazione del “liceo scientifico internazionale con opzione internazionale cinese”;

VISTA la nota dell'Ambasciata della Repubblica popolare cinese del 22 ottobre 2018, relativa al Convitto nazionale “Cicognini” di Prato;

VISTA la nota dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia di conferma dell'attivazione a partire dall'a.s. 2018/2019 del “Liceo scientifico internazionale, opzione lingua cinese”, presso l'Educandato statale “Collegio Uccellis” di Udine;

VISTA la nota dell'Ambasciata della Repubblica popolare cinese del 31 gennaio 2018, relativa all'Educandato statale “Collegio Uccellis” di Udine;

VISTA la nota dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna di conferma dell'attivazione a partire dall'a.s. 2018/2019, del “Liceo scientifico internazionale, opzione lingua cinese” presso il Convitto

Al Ministro dell'istruzione e del merito

Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari e presso il Convitto Nazionale “Canopoleno” di Sassari;

VISTA la nota dell’Ambasciata della Repubblica popolare cinese del 27 novembre 2017, relativa al Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari e al Convitto Nazionale “Canopoleno” di Sassari;

VISTI i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 novembre 2018, n.769 e 21 novembre 2019, n. 1095, riguardanti i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove di esame;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, recante i criteri in base ai quali sono nominati i commissari e il presidente delle commissioni dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché i requisiti per l’accesso all’elenco dei presidenti di commissione;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, 25 gennaio 2023, n. 11, avente a oggetto l’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e la scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni per l’anno scolastico 2022/2023;

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito, 9 marzo 2023, n. 45, recante “*Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, recante disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate per l’anno scolastico 2022/2023;

DATO ATTO che l’articolo 17, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, prevede che l’esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio;

CONSIDERATO che l’art.18, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, stabilisce che la commissione d’esame dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove d’esame e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio e che, per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d’esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove;

ASSUNTA la necessità di disciplinare l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni con opzione internazionale cinese;

VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione formulata in data 18 aprile 2023, e il conseguente parere favorevole approvato nella seduta plenaria n. 101 del 27 aprile 2023.

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

1. Per l’anno scolastico 2022/2023 si autorizza lo svolgimento della sessione di esame di Stato per le sezioni del liceo scientifico a opzione internazionale cinese attivate presso il Convitto nazionale “V. Emanuele II” di Roma, presso il Convitto “Umberto I” di Torino, presso il Convitto nazionale

Il Ministro dell'istruzione e del merito

“Cicognini” di Prato, presso l’Educandato statale “Collegio Uccellis” di Udine, presso il Convitto nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari e presso il Convitto nazionale “Canopoleno” di Sassari.

Articolo 2

Validità del diploma

1. Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni con opzione internazionale cinese consente l’accesso agli istituti di insegnamento superiore cinese senza obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un esame di idoneità linguistica.

Articolo 3

Commissioni giudicatrici

1. Nelle commissioni che valutano gli studenti della sezione con opzione internazionale di cui all’articolo 1 è assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura cinese e del commissario della disciplina veicolata nella lingua cinese (storia). Se il commissario di lingua e letteratura cinese coincide con il commissario della disciplina veicolata in lingua cinese (storia), il consiglio di classe designa, in luogo del commissario della disciplina veicolata in lingua cinese, un commissario interno di altra disciplina; il commissario di lingua e letteratura cinese conduce l’esame anche nella disciplina veicolata in lingua cinese. Ove l’insegnamento di lingua e letteratura cinese sia impartito da due docenti, uno di madrelingua cinese e uno di madrelingua italiana, il consiglio di classe designa entrambi i docenti come commissari interni di lingua e letteratura cinese. I due docenti operano di comune accordo, esprimendo in sede di valutazione delle prove proposte concordate.

2. E’ autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall’Ambasciata della Repubblica popolare cinese, senza alcun potere di intervento nelle operazioni di esami.

Articolo 4

Ammissione all’esame

1. I candidati esterni non possono essere ammessi all’esame di Stato presso la sezione con opzione internazionale cinese, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Articolo 5

Prove di esame

1. L’esame consta di due prove scritte a carattere nazionale e di un colloquio, nonché di un’ulteriore prova scritta per l’indirizzo specifico.

2. La prima prova scritta (durata sei ore) è disciplinata dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62.

3. La seconda prova scritta, disciplinata dall’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, e dal decreto ministeriale 25 gennaio 2023, n. 11, per l’indirizzo scientifico verte su “*matematica*”. La durata massima della seconda prova scritta è indicata in calce alla prova medesima.

3 La terza prova scritta, in lingua cinese, concerne la lingua e letteratura cinese (durata quattro ore). Sono valutate le competenze di comprensione e produzione. I candidati esaminano un testo e lo traducono in italiano. Il testo è corredato di domande a risposta chiusa e di un quesito a risposta aperta che richiede una maggiore elaborazione.

4. Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dall’articolo 17, comma 9, del d.lgs. n. 62 del 2017, nonché dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, 25 gennaio 2023, n. 11. Esso accerta le competenze linguistiche di ascolto, lettura, comprensione e produzione orale con lettura di testi e domande relative al testo letto. Il colloquio è completato dalla verifica relativa al programma di letteratura cinese in lingua italiana. Il colloquio, inoltre, prevede domande in cinese, formulate dalla Commissione, sui contenuti del programma dell’ultimo anno della disciplina veicolata in lingua cinese (storia).

Al Ministro dell'istruzione e del merito

Articolo 6

Valutazione

1. La valutazione della terza prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per seconda prova e la terza prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.

Articolo 7

Oneri finanziari

1. Dagli adempimenti previsti dal presente decreto, ai fini dello svolgimento dell'esame presso le sezioni con opzione internazionale cinese, non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. A tal fine, il compenso previsto per il commissario interno è suddiviso tra i due commissari nominati per la stessa disciplina.

Articolo 8

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale relativo ai corsi sperimentali per l'anno scolastico 2022/2023.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara